



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del Reg.	Oggetto:. Approvazione Tariffe TA. RI (Tassa sui Rifiuti) Anno 2019.
Data 29.03.2019	Approvazione Piano Economico Finanziario 2019.

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00** convocato con avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA** convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, effettuato alle ore 19:00, presenti e assenti i Sig.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert		SI
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI		12)	VAIRO Giuseppe Maria	SI	
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso		SI
5)	PATI Emma		SI	14)	SALVATORE Alessandro		SI
6)	GIUSTA Rocco	SI		15)	GAGLIARDI Eleonora		SI
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	POLICICCHIO Francesca		SI	17)	SICOLI Francesca		SI
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

PRESENTI	10
Assegnati	17

ASSENTI	07
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente Dott. Vincenzo Giacco.

PARTECIPA alla riunione il Vicesegretario Generale Dott. Gaetano Vigliatore..

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. **10** consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce il primo punto iscritto all'ordine del giorno con all'oggetto:
“Approvazione Tariffe TA. RI (Tassa sui Rifiuti) Anno 2019. Approvazione Piano Economico Finanziario 2019”.

Relaziona l' Assessore al Bilancio e Tributi Dott. Rocco Giusta. Afferma di aver voluto rispettare il termine del 31 marzo per l'approvazione delle tariffe TARI seppur non dovuto da parte del Comune di Amantea, essendo in corso il dissesto.

Interviene la Consigliera Menichino la quale da lettura di una sua nota e ne chiede l'allegazione al Verbale di Seduta.

Dopo la lettura, la Consigliera Menichino lascia l'aula.

Prende la parola il Sindaco il quale dice di essere riusciti ad allineare i costi delle famiglie secondo l'anno di competenza . Ringrazia per questo l'Assessore Giusta.

Terminata la discussione, in assenza di altri interventi il Presidente pone ai voti il punto all'ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato anche espresso successivamente e separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell'atto stante l'urgenza.

Votazione:

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) La narrativa** che precede è parte integrante e sostanziale del presente verbale e per l'effetto;
- 2) Approvare**, come approva, la proposta di deliberazione, allegata al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Dichiarare** come dichiara, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.

NOTA DA ALLEGARE AL VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE 23/03/2019

Quando ho ricevuto tre giorni fa questa ulteriore convocazione del Consiglio Comunale di Amantea sempre in sessione straordinaria, ho avvertito tutto il vuoto che siete riusciti a costruire politicamente intorno a voi, non solo da parte dei cittadini, dei dipendenti, dei lavoratori, ma anche e forse soprattutto verso di noi, che più degli altri vi osserviamo politicamente da vicino.

E mi sono domandata "che senso ha tutto questo?".

Il problema non sono i sistematici refusi e le violazioni delle norme regolamentari, che pure ogni volta sono costretta a contestarvi, il problema è nella sostanza della vostra azione politica, cioè per meglio dire nella mancanza assoluta di sostanza.

Una delle peggiori sensazioni che un essere umano possa provare in generale e ancor di più nella politica è sentire che ciò che si fa sia inutile, e questa è la sensazione che ormai da tempo noi del M5s, ma penso che ciò valga anche per le altre minoranze, proviamo, venendo in questo luogo che è diventato sempre più un luogo poco accogliente e quasi inutile, incapace non solo di risolvere i problemi, ma anche di affrontarli.

Ieri avete incontrato i sindacati per la questione dei lavoratori, gli ex vigili e i lavoratori della Lamezia Multiservizi, ovviamente non ci avete invitato ma cosa avete risolto, ci dicono nulla....

Dal primo marzo avevate detto di volere fare un'assemblea sui disservizi della raccolta dei rifiuti nelle periferie, vi abbiamo fatto una richiesta ufficiale, siamo alla fine di marzo e...nessuna risposta...

Oggi scadeva il bando per la pulizia urbana e l'avete prorogato per altri 15 giorno, pare per un errore che non sembrerebbe il solo.....

Vi siete impegnati per la ripresa dei consigli e ancora non riuscite a realizzarla...per non parlare del modo primitivo di verbalizzazione, per cui in ogni consiglio buona parte di ciò che si dice rimane fuori dalla verbalizzazione....

In una cosa occorre però darvi il merito di essere riusciti: siete riusciti a completare l'opera già da tempo iniziata di paralizzare questo comune, da un punto di vista finanziario, e dei servizi e della vita economica, morale, politica.

Ho iniziato e condotto questa esperienza politica con un entusiasmo e con una passione che nemmeno i grossi problemi personali che sto vivendo riescono a sopire, ma voi siete capaci di fare avvertire tutta l'inutilità di sedere con questa maggioranza tra questi banchi.

Ed è per questo che oggi più che mai vi lascio proseguire da soli, sperando che questo stillicidio sia vicino alla sua conclusione.

Amantea

23/03/2019

Francesca Nobile



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2019. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019.-

Proponente: Assessore Bilancio e Tributi
(dott. Boeco Giusta)
 Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.
 Data

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 - ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tributi ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
 Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
 Amantea li
 Il responsabile del procedimento Il responsabile di Settore
dott. Emilio CARUSO

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
 Art.6 regolamento di Contabilità

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
 Vista la proposta in oggetto attesta che:
 HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile
 NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
 NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.
 Amantea li
 Il responsabile del procedimento Il responsabile di Settore
Dott. Gaetano VIGLIATORE

Intervento Capitolo / PEG
 Bilancio Corrente Esercizio -
 Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata
 - variaz. In aumento
 - variaz. In diminuzione
 - somme già impegnate
 - somma disponibile

Data
 Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore

Data e ora della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
29.03.19 19.00	2	SI APPROVA LA PROPOSTA

Deliberazione n° 13	Presenti n° 9	Votanti N° 9	Voti Favorevoli n° 9	Voti Contrari n° 11	Astenuti n° 11
------------------------	------------------	-----------------	-------------------------	------------------------	-------------------

Imm.Esecutiva SI	Capigruppo	Prefettura
---------------------	------------	------------

Il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di Stabilità 2014) ai commi 639-704 dell'art. 1 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- L'applicazione della componente TARI dell'imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

ATTESO CHE il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- Opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art. 14 del D.L. n° 201/2011;
- Assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- Fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs n° 504/1992.

TENUTO CONTO CHE:

- Il consiglio comunale deve approvare, entro i termini fissati da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO CHE:

- con delibera Commissario Straordinario n. 55 del 28.04.2017, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, veniva dichiarato il dissesto ai sensi dell'art.244 del TUEL;
- con deliberazione C. C. n. 30 del 14.12.2017, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019 di cui all'art. 259 del Decreto Legislativo 267/2000;
- con successiva deliberazione C. C. n. 26 del 18.06.2018, è stata riapprovata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019 di cui all'art. 259 del Decreto Legislativo 267/2000;
- con deliberazione C. C. n. 2 del 05.01.2019, è stata approvata l'ipotesi di bilancio strutturalmente riequilibrato 2017-2021 di cui al Decreto Legislativo 267/2000;
- con deliberazione C. C. n. 12 del 21.03.2019, è stato approvato il documento di Integrazione all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato con modifiche ai risultati di sintesi;

TENUTO CONTO CHE

- Ai sensi dell'art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del DPR 158/1999;
- alla data attuale il bilancio stabilmente riequilibrato non è stato ancora approvato dal Ministero dell'Interno pertanto l'Ente non è in grado di approvare rendiconti.

CONSIDERATO CHE

- il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura.

RICHIAMATO

- l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n° 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto.

CONSIDERATI

- gli artt. 8-9-10 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI con i quali si definisce il calcolo della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche e per i locali accessori agli immobili ad uso abitativo e più in generale per le cantine, solai, tettoie, depositi, box.

VISTI

- gli artt. dal 13 al 19 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI con i quali vengono definiti i casi di esclusione ed esenzione e le possibili riduzioni della Tassa sui Rifiuti.

CONSIDERATO

- che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni alla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO

- l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) con relative tariffe TARI.

ATTESO CHE

- si rende necessario approvare le tariffe TARI 2019 ricavate dal PEF 2019 (Allegato alla presente e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) e classificate per tipologia di utenza come risulta dai prospetti allegati:

UTENZE DOMESTICHE	Parte fissa (€/mq)	Parte variabile (€/anni)
1 Componente	0,97	72,09
2 Componente	1,00	129,77
3 Componente	1,01	165,81
4 Componente	1,03	194,65
5 Componente	1,10	207,63
6 o più Componente	1,20	236,46

	UTENZE NON DOMESTICHE	Parte fissa (€/mq)	Parte variabile (€/anni)	0,000
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,695	1,225	1,920
2	Cinematografi e teatri	0,511	0,917	1,430
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,478	0,868	1,350
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,804	1,458	2,260
5	Stabilimenti balneari	0,641	1,158	1,800
6	Esposizioni, autosaloni	0,619	1,122	1,740
7	Alberghi con ristorante	1,532	2,772	4,300
8	Alberghi senza ristorante	1,174	2,115	3,290
9	Casa di cura e riposo	1,185	2,142	3,290
10	Ospedale	1,554	2,805	4,360
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,272	2,293	3,560
12	Banche ed istituti	0,859	1,543	2,400
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,228	2,204	3,430
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,630	2,944	4,570
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	0,989	1,781	2,770
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,815	3,271	5,090
	-idem utenze giornaliera	1,997	3,598	5,590
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,630	2,941	4,570
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,130	2,028	3,160
19	Carrozzeria, autofficina, clettrauto	1,500	2,694	4,190
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,022	1,837	2,860
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,000	1,806	2,810
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,174	5,034	8,210
	-idem utenze giornaliera	3,491	5,537	9,030
23	Mense, birrerie, burgerie	3,306	5,068	8,370
24	Bar, caffè, pasticceria	2,887	4,988	7,880
	-idem utenze giornaliera	3,175	5,487	8,660
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,652	4,787	7,440
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,663	4,798	7,460
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	3,712	6,002	9,710
28	Ipermercati di generi misti	2,967	5,339	8,310
29	Banchi di mercato generi alimentari	2,606	5,124	7,730
	-idem utenze giornaliera	2,866	5,636	8,500
30	Discoteche, night-club	2,076	3,028	5,100

- alle tariffe così calcolate dovranno essere incrementate dal tributo provinciale (tefa) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, determinato dalla Provincia di Cosenza nella misura del 5% delle tariffe della tassa sui rifiuti;

RITENUTO OPPORTUNO approvare per l'anno 2019 con decorrenza 01/01/2019 le aliquote TARI così come inserite nel PEF 2019 e richiamate nei prospetti precedentemente illustrati.

RITENUTO OPPORTUNO rinviare, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, al Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI ed alla normativa vigente.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000

RITENUTO necessario dare immediata esigibilità alla presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000 n.267 stante la necessità di avviare la procedura di riscossione del tributo.

Propone

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. Di approvare l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) della Componente TARI;

3. Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 come risulta dal seguente prospetto:

UTENZE DOMESTICHE	Parte fissa (€/mq)	Parte variabile (€/anni)
1 Componente	0,97	72,09
2 Componente	1,00	129,77
3 Componente	1,01	165,81
4 Componente	1,03	194,65
5 Componente	1,10	207,63
6 o più Componente	1,20	236,46

UTENZE NON DOMESTICHE		Parte fissa (€/mq)	0,000	0,000
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,695	1,225	1,920
2	Cinematografi e teatri	0,511	0,917	1,430
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,478	0,868	1,350
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,804	1,458	2,260
5	Stabilimenti balneari	0,641	1,158	1,800
6	Esposizioni, autosaloni	0,619	1,122	1,740
7	Alberghi con ristorante	1,532	2,772	4,300
8	Alberghi senza ristorante	1,174	2,115	3,290
9	Casa di cura e riposo	1,185	2,142	3,290
10	Ospedale	1,554	2,805	4,360
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,272	2,293	3,560
12	Banche ed istituti	0,859	1,543	2,400
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,228	2,204	3,430
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,630	2,944	4,570
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	0,989	1,781	2,770
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,815	3,271	5,090
	-idem utenze giornaliera	1,997	3,598	5,590
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,630	2,941	4,570
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,130	2,028	3,160
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,500	2,694	4,190
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,022	1,837	2,860
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,000	1,806	2,810
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,174	5,034	8,210
	-idem utenze giornaliera	3,491	5,537	9,030
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,306	5,068	8,370
24	Bar, caffè, pasticceria	2,887	4,988	7,880
	-idem utenze giornaliera	3,175	5,487	8,660
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,652	4,787	7,440
26	Plurilicenze alimentari c/o miste	2,663	4,798	7,460
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	3,712	6,002	9,710
28	Ipermercati di generi misti	2,967	5,339	8,310
29	Banchi di mercato generi alimentari	2,606	5,124	7,730
	-idem utenze giornaliera	2,866	5,636	8,500
30	Discoteche, night-club	2,076	3,028	5,100

- Di stabilire che solo per n.1 unità tenuta a disposizione dai residenti la tariffa è pari ad €/mq 1.01 relativa alla parte fissa della terza fascia delle utenze domestiche, per eventuali altre unità tenute a disposizione si applicano le tariffe nella componente sia fissa che variabile, con un abbattimento del 25% sulla parte variabile dell'importo dall'imposta così calcolata solo in riferimento alle stesse;
- Di stabilire che le tariffe così determinate dovranno essere incrementate del tributo provinciale (tefa) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, determinato dalla Provincia di Cosenza nella misura del 5%;
- Di stabilire che le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità – Servizi Sociali”, sono esonerate dal tributo

7. Di rinviare, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, al Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) ed alla normativa di settore
8. Inviare la deliberazione consiliare di approvazione definitiva al Ministero dell'economia e delle finanze per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267

COMUNE DI AMANTEA (CS)

PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

1. PREMESSA

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il Comune nella commisurazione della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 29/09/2014.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.

La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:

- a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

Si evidenzia che alla TARI non si applica il divieto di aumento dei tributi comunali stabilito, per gli anni 2016 e 2017, dall'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015.

la delibera di determinazione delle aliquote o delle tariffe della TARI deve essere approvata dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Il regolamento e la delibera relativi alla TARI devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. Per la TARI - in virtù del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa.

2. OBIETTIVI E MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Comune gestisce in affidamento a terzi il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e il servizio di raccolta differenziata mentre gestisce in proprio il servizio di spazzamento e provvede allo smaltimento, con oneri a suo carico, presso gli impianti indicati dalla Regione Calabria. Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del DPR 27/4/99, n. 158, sulla scorta delle previsioni di spesa coerenti con quelle sostenute nell'anno 2018.

L'attuale organizzazione del servizio

Il territorio comunale di Amantea ha un'estensione territoriale di circa 28,63 kmq con una rete viaria che si sviluppa per oltre 100 km ed è suddiviso in due centri principali (Amantea centro e Campora).

Secondo i dati forniti dall'anagrafe comunale, nel comune di Amantea che si estende per 28,63 kmq, risiedono complessivamente 13.827 abitanti suddivisi in 5.727 famiglie distribuite, in modo prevalente nei due centri. Sono state rilevate e sono iscritte a ruolo 7.523 utenze domestiche per una superficie tassata di 744.408 mq e 1.228 utenze commerciali e di servizi per una superficie tassata di 234.423 mq.

Spazzamento e servizi complementari

Il servizio di pulizia e spazzamento delle strade comunali viene eseguito giornalmente sulle principali vie del centro urbano di Amantea e con periodicità variabile sulla altre principali Vie cittadine. Per lo spazzamento manuale vengono utilizzati 8 operatori che coprono un'estensione stradale di 5.000 metri/giorno. Per tale servizio il Comune ha previsto in bilancio la spesa di Euro 130.000,00

I servizi complementari prevedono:

- la pulizia pomeridiana delle zone interessate dal mercatino rionali, 2 interventi/settimana;

- la pulizia straordinaria e il lavaggio delle strade in occasione delle fiere e delle sagre cittadine.

Raccolta rifiuti

Il servizio di raccolta rifiuti, erogato dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. al Comune di Amantea, è regolato dal contratto con scrittura privata approvato con delibera di Giunta Comunale n.60 del 31./03/2016 e sottoscritto in data 17/05/2016 con scadenza al 16/05/2017, successivamente prorogato con Determina n.48 del 03/05/2017 e con Determina n.129 del 29/09/2017.

Il costo forfettario per 12 mesi è stabilito in Euro 1.399.920,95 oltre IVA

I rifiuti complessivamente raccolti nel Comune di Amantea negli anni dal 2015 al 2018 sono stati i seguenti:

DATI RACCOLTA RIFIUTI	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Raccolta Rifiuti indifferenziati (ton)	3.259,12	2.486,76	2.887,38	3.035,92
Raccolta differenziata (ton)	3.967,82	4.703,74	5.362,04	4.878,56
Totale rifiuti	7.226,94	7.190,50	8.249,42	7.914,48
(%) raccolta differenziata	54,9%	65,4%	65,0%	61,6%
SUDDIVISIONE PER FRAZIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
20 01 08 - Organico (ton/anno)	2.067,96	2.577,60	2.667,90	2.670,76
20 02 01 - Verde			361,64	112,34
15 01 01 - 20 01 01 Carta/Cartoni (ton/anno)	734,64	778,04	817,14	786,27
15 01 06 - Multimateriale (ton/anno)	819,72	972,84	936,76	902,33
20 03 07 - Ingombranti (tonn/anno)	345,50	348,28	406,76	406,86
17 09 04 - Rifiuti misti attività costruzione edemolizione			154,16	0,00
Abiti, oli usati, altri rifiuti differenziati (tonn/anno)		26,98	17,68	0,00
SOMMANO	3.967,82	4.703,74	5.362,04	4.878,56

Il dimensionamento del PEF ai fini della TARI 2019 prevede la prosecuzione del sistema di gestione integrata dei rifiuti con secondo l'attuale organizzazione con la raccolta differenziata basata esclusivamente sulla raccolta domiciliare, denominato "porta a porta" esteso a tutto il territorio comunale e riportare la percentuale di raccolta differenziata sopra la soglia del 65%.

Per raccolta "porta a porta" si intende un sistema articolato, avente periodicità fissa, la cui peculiarità evidente risiede nella capillarità, in quanto si tratta di un servizio che con regolarità permette l'intercettazione direttamente presso le singole unità condominiali e le unità locali di imprese (attività commerciali e terziarie) del materiale conferito. Si tratta di un conferimento non più anonimo mediante i classici cassonetti stradali ma prevede l'assegnazione ad ogni singola utenza di contenitori specifici per la raccolta di ogni singola tipologia di rifiuto.

Questa organizzazione del servizio si è dimostrata idonea ad incrementare in maniera considerevole gli indici di raccolta rispetto alle modalità classiche con l'utilizzo dei contenitori stradali, poiché è evidente che la capillarità facilita il conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche rendendoli inoltre responsabili nella riduzione del conferimento dei rifiuti.

In secondo luogo sensibilizza e coinvolge emotivamente i cittadini e gli operatori del servizio che, diventandone soggetti attivi, direttamente coinvolti, rivestono un ruolo integrante all'interno degli schemi del servizio.

In terzo luogo consente l'eliminazione completa dei cassonetti stradali con l'obiettivo di rendere nuovamente disponibili aree che possono essere utilizzate per una riqualificazione urbana o per posti auto, e di evitare il conferimento scorretto da parte dei cittadini di particolari categorie di rifiuti speciali, e eventualmente permette di applicare più agevolmente il sistema tariffario puntuale.

Il sistema di raccolta domiciliare consisterà nella raccolta delle seguenti frazioni:

- Organico: raccolta porta a porta con frequenza 3 prelievi/settimana
- carta e cartone: raccolta porta a porta con frequenza 1 prelievo/settimana
- multimateriale: raccolta porta a porta con frequenza 1 prelievo/settimana
- secco: raccolta porta a porta con frequenza 1 prelievo/settimana
- Per il verde e i rifiuti ingombranti e beni durevoli la raccolta con frequenza 1 prelievo/settimana.
- Per le pile, le batterie e i medicinali scaduti è prevista la raccolta da appositi contenitori posizionati nelle rivendite di Tabacchi e nei maggiori supermercati e dai contenitori dedicati posizionati nelle Farmacie cittadine.

Con questa organizzazione del servizio si prevede di confermare anche per l'anno 2017 la percentuale di raccolta differenziata al di sopra della soglia del 65%, (obiettivo previsto dall'Art. 2015 del D.Lgs. 152/2006), calcolata applicando la seguente formula:

$$R.D. (\%) = \{[Q(R.D.) + Q(Fe)]/[Q(R.S.U.) + Q(R.D.)]\} * 100$$

Dove

Q(R.D.) è la quantità di raccolta differenziata comprendente le frazioni carta e cartone, multi materiale (imballaggi di vetro, plastica, alluminio), organico, verde, ingombranti e beni durevoli, abiti usati, pile e batterie, medicinali scaduti;

Q(Fe) indica il quantitativo di metalli separati presso l'impianto di trattamento dei rifiuti

Q(RSU) indica il quantitativo di rifiuti solidi urbani raccolti esclusi quindi eventuali rifiuti speciali non assimilati agli urbani

L'organizzazione del servizio di raccolta porta a porta prevede il prelievo delle varie frazioni di rifiuti con le seguenti cadenza minima:

Raccolta organico 3 giorni/settimana

Raccolta multimateriale 1 giorno/settimana

Raccolta carta: 1 giorno settimana

Raccolta tal quale 1 giorno/settimana

Raccolta ingombranti 1 giorno/settimana

Il costo annuo del servizio, sulla base di tale organizzazione e dotazione di mezzi e personale, è stimato per l'anno 2019 in Euro 1.418.755,45 oltre IVA al 10%, per complessivi Euro 1.560.631,00.

La suddivisione dei costi, Iva compresa, tra le tipologie di raccolta in base al vigente disciplinare è il seguente:

Costo Raccolta rifiuti indifferenziati (iva compresa)	544.858,70
Costo Raccolta rifiuti differenziati (iva compresa)	1.015.772,30
Totale costo servizio raccolta rifiuti (iva compresa)	1.560.631,00

La Regione Calabria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 23/11/2017 ha rimodulato le tariffe di smaltimento dei rifiuti tal quali e la tariffa di trattamento della frazione organica. Tale rimodulazione che è in vigore dall'1 gennaio 2018 prevede per la tariffa uniforme di conferimento in discarica e in impianto del tal quale e dell'umido con una progressiva diminuzione del costo al raggiungimento di obiettivi crescenti di raccolta differenziata.

L'articolazione tariffaria prevista è la seguente:

% RACCOLTA DIFF. ANNO 2018	TARIFFA CONFERIMENTO R.S.U.	TARIFFA CONFERIMENTO FRAZ. UMIDA
% RD > 65%	112,00 (Euro/tonn)	104,00 (Euro/ton)
50 % < RD <= 65%	130,00 (Euro/tonn)	
35% RD <= 50%	185,00 (Euro/ton)	
25% < RD <= 35%	195,00 (Euro/ton)	
RD < 25%	205,00 (Euro/ton)	

I costi di smaltimento e trattamento dei Rifiuti solidi urbani e dell'organico previsti per il 2019, ipotizzando di raggiungere nel 2019 l'obiettivo del 65,1% di raccolta differenziata, sono i seguenti:

	C.U. (€/ton)	Q.tà (ton)	Costo annuo
Costo smaltimento rifiuti indifferenziati	112,00	2.800,00	313.600,00
Costo smaltimento frazione umida + verde	104,00	2.910,00	302.640,00
Sommano costi smaltimento		5.710,00	616.240,00

3. STRUTTURA DEI COSTI DA COPRIRE CON LA TARI

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nella parte antecedente del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dalla L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole voci di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).

Preliminarmente occorre definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2015 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

1) Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani => CG

$$CG = CGIND + CGD$$

CGIND è il costo dei servizi di raccolta indifferenziata:

$$CGIND = CSL + CRT + CTS + AC$$

Dove:

CSL: Costi Spazzamento, Lavaggio strade e servizi complementari

CRT: Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati

CTS: Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati

AC: Altri Costi che comprendono i costi generali attribuiti alla raccolta indifferenziata e allo spazzamento

CGD è il costo dei servizi di raccolta differenziata:

$$CGD = CRD + CTR$$

Dove:

CRD: Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CTR: Costi di Trattamento e Riciclo

La struttura dei costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani è la seguente:

Dati economici Piano gestione rifiuti 2019		
	COSTO	costo personale
CLS (costo spazzamento)	130.000,00	
CRT (costo raccolta indifferenziata)	544.858,70	354.158,16
CTS (costo trattamento e smaltimento)	313.600,00	0,00
AC (altri costi)	0,00	
CGIND costo rifiuti indifferenziati)	988.458,70	354.158,16
CRD (costo raccolte differenziate)	1.015.772,30	660.251,99
CTR (costo trattamento frazione organica)	302.640,00	
CGD	1.318.412,30	660.251,99
CG (Costo ciclo rifiuti)	2.306.871,00	1.014.410,15
Quota costo personale da scorporare e attribuire ai CC		659.366,60

La quota di costo del personale (pari al 70% del costo del personale afferente a CRT e CRD) è scorporata dai costi di gestione e attribuita ai costi comuni e quindi alla parte fissa della tariffa: Come specifica il punto 2.2, all.1, D.P.R. 158/1999, il costo del personale va computato tra i costi operativi CRT (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata. Lo scorporo del 70% determina un riequilibrio della quota variabile rispetto alla quota fissa e mantiene coerenti le tariffe 2019 con quelle definite con la TARI 2018.

La quota di costo del personale scorporata dai costi di gestione sarà attribuita ai costi comuni e quindi alla parte fissa della tariffa.

2) Costi Comuni => CC

$$CC = CARC + CGG + CCD$$

Dove:

CARC: Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e la quota del personale ufficio tributi e spese riscossione tributo).

CGG: Costi Generali di Gestione

Costi generali di gestione trattamento indifferenziata e differenziata e quota di costo del personale delle imprese che effettuano i servizi di raccolta e smaltimento

CCD: Costi Comuni Diversi

Costo d'uso per il funzionamento dell'ufficio Ambiente, a detrarre costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole. Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo.

La struttura dei costi comuni è la seguente:

CC - COSTI COMUNI						
	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC - Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.						
Costo gestione TARI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
Totale CARC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione						
Costi Generali di Gestione			€ -			€ 50.000,00
Quota di costo personale CG				€ 659.366,60		€ 659.366,60
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 659.366,60	€ -	€ 709.366,60
CCD - Costi Comuni Diversi						
Personale a t.d., adesione ARO, quote costi materiali e servizi elettricità, pulizie, cancelleria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Fondo rischi crediti					€ 460.000,00	€ 460.000,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti					€ -	€ -
Contributo Miur (a dedurre)					-€ 0,00	-€ 0,00
Recupero evasione (a dedurre)					€ 350.000,00-	€ 350.000,00-
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Totale CC	€ -	€ -	€ -	€ 659.366,60	€ 170.000,00	€ 909.366,60

I **CARC** (costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso)

I **CGG** (costi generali di gestione) comprendono la stima del costo dell'Ufficio ambiente del Comune e la quota pari al 65% del costo del personale riferita alla gestione dei servizi

I **CCD** (costi comuni diversi) comprendono la quota di adesione all'ARO, il fondo rischi crediti e a detrarre il contributo MIUR e la stima di recupero dell'evasione TARI

Il fondo rischi crediti e i crediti inesigibili

Il comma 654-bis art.1 della Legge 147/2013 prevede l'inserimento tra i costi del piano finanziario TARI anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili. Inoltre, in base al principio contabile di cui al D.lgs. 118/2011, tutte le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero importo, provvedendo all'accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato a confluire nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione del Comune, e tra tali entrate può rientrare anche la tassa sui rifiuti.

E' evidente che si tratta di due norme del tutto diverse, con funzioni autonome tra loro e non comparabili: mentre il comma 654-bis impone di tenere in considerazione per il calcolo della TARI i crediti «risultati inesigibili» (ricordiamo che un credito può essere considerato inesigibile solo dopo che sono state esperite infruttuosamente tutte le procedure che la legge consente per il recupero dello stesso) il fondo svalutazione crediti ha ad oggetto i crediti qualificabili «di dubbia esigibilità», ed ha la funzione di stemperare il rischio del mancato recupero di poste attive, al fine di rendere il documento contabile più

aderente alla realtà fattuale; esso inoltre comporta un vincolo su di una quota dell'avanzo di amministrazione, pari all'entità del corrispondente accantonamento.

Entrambe le poste vanno quindi inserite nel piano finanziario TARI. Resta da definire la misura dell'accantonamento da operare al fondo svalutazione crediti, tenuto conto che compete al Comune la scelta del livello di analisi per il calcolo del fondo.

Vi sono diverse interpretazioni sulla quantificazione del fondo da inserire tra i costi comuni del piano finanziario TARI: secondo alcuni la quantificazione va fatta seguendo la regola fiscale dell'accantonamento dello 0,5% annuo, fino a che il fondo non raggiunge il 5% dei crediti; secondo altri, tenendo conto dell'andamento storico delle inesigibilità nei prelievi sui rifiuti.

In realtà, gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti nel piano finanziario TARI (e conseguentemente al fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio del Comune) hanno la funzione di garantire che le entrate di competenza di un anno realizzino, non solo a livello previsionale ma anche a consuntivo, la copertura integrale dei costi del servizio richiesta dalla legge 147/2013. Pertanto, non prevedere un adeguato accantonamento, facendo affidamento nell'obbligo comunque di inserire tra i costi anche quelli relativi alle quote inesigibili nell'esercizio successivo in cui la perdita si realizza, equivale ad approvare tariffe che a monte non garantiscono un effettivo equilibrio ricavi-costi e, soprattutto, finisce per addossare a futuri esercizi, in maniera ingiustificata, perdite su crediti anche di più anni pregressi; mentre un opportuno e adeguato appostamento al fondo svalutazione crediti nel piano finanziario TARI consente di neutralizzare le future perdite per crediti che risulteranno inesigibili.

L'esperienza pluriennale del Comune nella gestione dei prelievi destinati a finanziare il servizio rifiuti evidenzia la frequente presenza di quote che si dimostrano nel tempo inesigibili. Per tali ragioni, ed in considerazione che il lavoro di normalizzazione della banca dati e di accertamento potrà portare ad un recupero di evasione, si ritiene opportuno appostare nel PEF TARI 2019, tra i costi comuni diversi, un fondo svalutazione crediti di Euro 460.000,00.

3) Riduzioni

Le riduzioni tariffarie del tributo e le esenzioni sono quelle previste dal Regolamento TARI. Nella tabella seguente sono stimati gli importi corrispondenti alle riduzioni previste che saranno poste a carico degli utenti.

Riduzioni RD utenze domestiche

Riduzioni	Totale
Regolamento TARI	€ 30.000,00
Contributo del Comune sulle riduzioni	€ -
Totale	€ 30.000,00

CALCOLO DELLE TARIFFE

Il prospetto riassuntivo dei costi da coprire con il gettito tariffario è il seguente:

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 1.647.504,40
CC - Costi comuni	€ 909.366,60
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	€ 30.000,00
Minori entrate per ulteriori riduzioni	€ -
Totale costi	€ 2.586.871,00
Contributo Comune per riduzioni	€ -
Gettito TARI al netto delle riduzioni	€ 2.586.871,00

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$T_a = (CG+CC)_a * (1 + IP_a - X_a) + CK_a$$

Dove:

T_a : totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti (vedi par. I del punto 1)

CC: costi comuni (vedi par. II del punto 1)

IP_a : inflazione programmata per l'anno di riferimento

CK_a : costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento (vedi par. III del punto 1)

Nel nostro caso faremo riferimento al piano di gestione dei rifiuti 2018 e quindi ai costi preventivati per l'anno in corso, sulla base della stima de costo del servizio coerente con la gestione vigente.

$$T_{2019} = (CG + CC)_{2019} + CK_{2019}$$

La ripartizione tra costi fissi e costi variabili è la seguente:

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI	
COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 314.655,90
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 313.600,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 586.608,50
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 302.640,00
Riduzioni utenze domestiche	€ -
Totale	€ 1.517.504,40
COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 130.000,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 30.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 709.366,60
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 170.000,00
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni utenze domestiche	€ 30.000,00
Totale parziale	€ 1.069.366,60
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	€ 1.069.366,60
Totale fissi + variabili	€ 2.586.871,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

58,7% – quota parte variabile

41,3% – quota parte fissa

Suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del DPR 158/1999 non detta regole come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

Ai fini del presente PEF il criterio di riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche è stato scelto valutando sia la percentuale di incidenza del rapporto di rifiuti stimati tra utenze domestiche e non domestiche sul totale conferito sulla base delle indicazioni del soggetto gestore:

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Costi Totali	%
Utenze domestiche	5.692.099,80	69,0%	€ 748.556,62	€ 949.957,76	€ 1.698.514,37	65,66%
Utenze non domestiche	2.557.320,20	31,0%	€ 320.809,98	€ 567.546,65	€ 888.356,62	34,34%
Totale	8.249.420,00	100%	€ 1.069.366,60	€ 1.517.504,40	€ 2.586.871,00	100,00%

Si è pertanto pervenuti alla seguente ripartizione dei costi:

- 65,66 % per le utenze domestiche (UD)
- 34,34 % per le utenze non domestiche (UND)

Articolazione tariffaria utenze domestiche

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio". Del tutto simile la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999.

I dati relativi alle utenze domestiche sono riportati nella tabella seguente:

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE			
n	Stot(n)	N(n)	Ps
1	186.750	2.065	100%
2	187.958	2.046	100%
3	187.875	1.323	100%
4	153.480	1.332	100%
5	24.964	223	100%
6 o più	4.840	45	100%
Totale	745.867	7.034	

L'importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti (struttura "binomia"):

- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb)¹.

¹ Si riportano i commi 651 e 652 dell'Art.1 della Legge 147/2013:

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. (*) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

